



DC Concilia S.r.l.

Iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 933 P.D.G. 18/09/2 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione

## AVVISO DI CONVOCAZIONE A PROCEDURA DI MEDIAZIONE

*ex d.lgs. 28/2010 e s.m.i.*

---

### **Procedura n.ro 160/2025**

**Istante/i: Persico Assunta** (c.f. PRSSNT40M53F030I) residente in Massa Lubrense (Na) al Vicolo Barbarella n. 5, assistita da **avv. Brunella Iodice** (c.f. DCIBNL74E55F839A) con studio in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 6;

**Convenuto/i: De Gregorio Teresa** (c.f. DGRTRS68L55F030R) residente in Massa Lubrense (Na) alla Via Turiello n. 12 ed altri;

**Materia:** Diritti Reali – Obbligatoria

**Valore della controversia:** tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00

**Data incontro: 7.10.2025 – 16:30**

---

In data 17.06.2025 é pervenuta all'Organismo di Mediazione DC Concilia S.r.l., richiesta di avvio della procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs 28/2010 da parte della sig.ra Persico Assunta, assistita da Avv. Brunella Iodice, nei confronti del convenuto indicato in oggetto, nonché di altri soggetti di difficile identificazione, in relazione alla controversia di seguito descritta:

*“La Sig.ra Assunta Persico ha posseduto in modo pacifico, continuo ed ininterrotto, percependone i frutti e pagandone i tributi l'appezzamento dl terreno di are 37,67, uliveto di terza classe particella 1144 del foglio 8 qualificato all'epoca come terreno agrario oggi come ente urbano sito nell'ambito del territorio del comune dl massa Lubrense.*

*Nel 1990 la Sig.ra Assunta Persico mediante il patrocinio dell'avv. Allocca (oggi deceduto) presentò istanza di usucapione ex art. 2 della legge 10.5.1976 n. 346.*

*Fu disposta l'affissione della Istanza all'albo pretorio del comune dl Massa Lubrense e all'albo pretorio della Pretura dl Sorrento (doc. 1 e 2) con l'indicazione del termine di 90 giorni per la eventuale affissione nonché la eventuale pubblicazione della stessa per estratto per una volta nel FAL provincia di Napoli e la stessa fu notificata ex art. 143 C.P.C. al sigg.ri Pietro Persico nato a Massa Lubrense il 28 febbraio 1897 e Rosa Persico nata a massa Lubrense il 21 maggio 12942, posto che catastralmente il primo risultava usufruttuario generale e la seconda proprietaria dell'immobile oggetto di istanza.*



*In mancanza di opposizione e stante il compimento degli adempimenti disposti dal Pretore di Sorrento l'atto de quo fu trascritto alla Conservatoria del Registri Immobiliari di Napoli 2 territorialmente competente.*

*Sta di fatto che nell'istanza di usucapione e nella nota di trascrizione, il terreno posseduto dalla signora Persico Assunta a Massa Lubrense, località Erca, era registrato al foglio 8, particella 577 come uliveto di terza classe, con un'estensione di 37,67 are. (allegati 1 e 2).*

*L'appezzamento di terreno in possesso della signora Persico, su cui è stato edificato il fabbricato, non faceva parte della particella 577 di are 37,67, che era rimasta invariata sia nel numero che nella superficie. L'unica variazione riguardò l'intestazione: il terreno era passato dalla signora Persico Rosa alla figlia De Gregorio Teresa (C.F. DGRTRS68L55F030R) per effetto della donazione del 18.10.1994. (allegato 3)*

*La particella, nella cui consistenza era incluso l'appezzamento dl terreno posseduto dalla signora Assunta Persico, corrispondeva alla particella 296/a del foglio 8, confinante con la particella 577 precedentemente indicata per errore nell'istanza di usucapione. (allegato 4).*

*Infatti con il Tipo Mappale n. 4600/2001 del 11.09.2001, la particella originaria la n. 296 fu frazionata in tre parti, consentendo l'acquisizione da parte di tre soggetti diversi, presumibilmente per possesso, e sulla particella 296/a venne riportato anche il fabbricato esistente (allegato 5).*

*Dunque la particella posseduta da Persico Assunta era la 296/a di 13,74 are, poi trasferita totalmente al catasto fabbricati e individuata, dopo l'approvazione del tipo mappale, con la nuova particella 1144 di qualità Ente Urbano. (allegati 6, 7, 8 e 9). Allo stato non è più possibile avvalersi della usucapione di cui alla Legge 10.5.1972 n. 346 prevista solo per i fondi rustici essendo il terreno su cui insiste il fabbricato qualificato come Ente urbani. Pertanto, nella fattispecie si richiede accertarsi l'usucapione ordinarla, precisando a tal fine che il possesso della suddetta particella risale al 1970 da parte della Sig.ra Assunta Persico.*

*Sull'ortofoto è chiaramente visibile che la particella di Persico Assunta è la n. 1144 del foglio 8 (allegato 10).*

*La suddetta particella risulta ancora intestata a tal Persico Vincenzo, fu Luigi avo della Sig.ra Assunta Persico. Da un certificato di stato di Famiglia storico si rileva un Vincenzo figlio di Raffaele Persico e non di Luigi. Da un atto di donazione è possibile ricondurre la particella al Sig. Luigi Persico padre della Sig.ra Assunta; tuttavia, dal medesimo atto parrebbero essere caduti in successione alberi non meglio identificati. Non risulta quindi più possibile risalire alle varie successioni ove vi siano state. Dovrebbe quindi procedersi per pubblici proclami e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale diversamente si potrebbe invitare alla mediazione i proprietari delle particelle frazionate”.*

La DC Concilia S.r.l. ha fissato l'incontro per l'esperimento della mediazione finalizzata alla conciliazione, dinanzi ad un mediatore professionale all' uopo designato, il giorno **7 ottobre 2025 alle ore 16:30**, presso la sede legale ed operativa dell'Organismo sita in **Torre Annunziata (Na) al C.so Umberto I n. 341.**

**Si dispone che a cura della parte istante, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., si procede a notifica del presente avviso di convocazione e dell'istanza di mediazione per pubblici proclami**



**La presente vale, quindi, quale formale invito a presenziare all' incontro.**

Gli incontri di mediazione in ogni caso, su richiesta delle parti, possono svolgersi in via telematica inviando, preventivamente alla segreteria dell'Organismo ([segreteria@dconcilia.it](mailto:segreteria@dconcilia.it)), il modulo "richiesta partecipazione telematica", scaricabile dal sito [www.dconcilia.it](http://www.dconcilia.it), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento DC Concilia S.r.l. Per esigenze organizzative si prega di far pervenire all'Organismo il modulo su riportato, almeno 3 giorni prima dell'incontro fissato.

Lo svolgimento dell'incontro da remoto prevede un'integrazione dei costi, per chi è sprovvisto di firma elettronica, pari ad euro 12,00+iva da versare all'Organismo, ai fini di garantire la redazione dei documenti informatici, l'apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall'art.43 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

*Si informa che l'art. 12 bis, comma I, del D.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, prevede che: "1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente".*

**Sul sito [www.dconcilia.it](http://www.dconcilia.it), nella sezione modulistica, troverà il modello di risposta alla domanda di mediazione** che la parte convenuta dovrà compilare e far pervenire, almeno due giorni prima del fissato incontro, alla segreteria della DC Concilia s.r.l., anche via fax 081.536.11.06 o pec [dconciliasrl@legalmail.it](mailto:dconciliasrl@legalmail.it), compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale della persona che sottoscrive il modulo di adesione.

**TARIFFE INTEGRATE AL D.M. 150-2023**

**Per le MATERIE OBBLIGATORE**, l'adesione comporta, a pena d'inammissibilità, l'onere di pagamento di:

**€ 32,00 + iva** (per le liti di valore fino a euro 1.000,00) o di **€ 60,00 + iva** (per le liti di valore da euro 1.001,00 a euro 50.000,00) o **di € 88,00 + iva** (per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 ed indeterminato) a titolo di spese di segreteria.

Si precisa che quando il primo incontro si conclude con esito negativo senza l'accordo ed il procedimento non prosegue, sono dovuti a titolo di **spese di mediazione I incontro** i seguenti importi: **€ 48,00 + iva** (per le liti di valore fino a euro 1.000,00 ed indeterminabile basso) o **€ 96,00+iva** (per



le liti di valore fino a euro 1.001,00 a 50.000,00 ed indeterminabile medio) o di € 136,00+iva (per le liti di valore superiore a 50.000,00 ed indeterminabile alto).

**Per le MATERIE VOLONTARIE**, l'adesione comporta, a pena d'inammissibilità, l'onere di pagamento di:

€ 40,00 + iva (per le liti di valore fino a euro 1.000,00) o di € 75,00 + iva (per le liti di valore da euro 1.001,00 a euro 50.000,00) o di € 110,00 + iva (per le liti di valore superiore a euro 50.000,00 ed indeterminato) a titolo di spese di segreteria.

Si precisa che quando il primo incontro si conclude con esito negativo, senza l'accordo ed il procedimento non prosegue, sono dovuti a titolo di **spese di mediazione I incontro** i seguenti importi: € 60,00 + iva (per le liti di valore fino a euro 1.000,00 ed indeterminabile basso) o € 120,00+iva (per le liti di valore fino a euro 1.001,00 a 50.000,00 ed indeterminabile medio) o di euro 170,00+iva (per le liti di valore superiore a 50.000,00 ed indeterminabile alto).

**Le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.**

**Il pagamento può essere effettuato**, entro e non oltre il giorno dell'incontro, **direttamente in contanti/carta di pagamento presso la segreteria della DC Concilia S.r.l., o a mezzo assegno o a mezzo bonifico bancario** sul conto corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo – Torre Annunziata (IBAN IT29I0306940294100000008780).

Presso la Segreteria dell'Organismo è disponibile, per le parti, visionare e richiedere la copia integrale dell'istanza e della relativa documentazione, inoltre il nominativo del Mediatore designato.

**Il regolamento e le tariffe relative al procedimento di mediazione , modificato ai sensi del D.M. 150/2023, sono disponibili presso la Segreteria dell'Organismo, nonché sul sito [www.dconcilia.it](http://www.dconcilia.it).**

*Distinti Saluti  
DC Concilia S.r.l.  
in persona del l.r.p.t.  
Onda Maria Rosaria*

